

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI

TRA

Eureka FM srls (soggetto promotore), con sede in Roma, codice fiscale 16112420123, denominato "soggetto promotore", rappresentato/a, dal sig. Massimo Zagari, nato a [REDACTED] il [REDACTED], domiciliato nella sede indicata per la carica rivestita;

E

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, (d'ora in poi denominata "soggetto ospitante") C.F. e P.I. 01455570562, sede Legale in Via Enr [REDACTED] . 15 – 01100 Viterbo (VT), nella persona della Dott.ssa Simona Di Giovanni, nata [REDACTED] il [REDACTED] - Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario [REDACTED] inario Dott. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n.1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni.

PREMESSO CHE

Le parti intendono instaurare un rapporto di reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare tirocini formativi curriculari previsti dalla DGR 439 del 02/07/2019 della Regione Lazio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti tra Eureka FM srls "soggetto promotore" e ASL di Viterbo, "soggetto ospitante" concernenti l'attivazione di tirocini formativi curriculari, a favore dei propri studenti.

Articolo 2 Impegni del soggetto ospitante

Il "soggetto ospitante" si impegna:

- a) ad accogliere presso le proprie strutture soggetti per tirocini formativi curriculari, su proposta del "soggetto promotore", previa verifica, di volta in volta, dell'effettiva disponibilità di posti;
- b) a designare un tutor aziendale incaricato di seguire e di certificare i risultati del tirocinio;
- c) a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro;
- d) a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza nonché la formazione specifica sulla sicurezza negli ambienti di lavoro;
- e) attivare, ove prevista, la sorveglianza sanitaria;

f) in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti Assicurativi (facendo riferimento al numero della Polizza sottoscritta dal "soggetto promotore") e al "soggetto promotore".

Articolo 3 Impegni del soggetto promotore

Il "soggetto promotore" si impegna:

- a) ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la Responsabilità Civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Prima dell'avvio dei tirocini, il soggetto promotore avrà cura di far pervenire all'Ufficio Tirocini del soggetto ospitante le polizze assicurative. In mancanza di detta comunicazione, il tirocinio non potrà essere avviato.
- b) a garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro
- c) a designare un tutor in veste di responsabile didattico-organizzativo il cui compito è di concorrere alla stesura del progetto formativo e verificare l'attività formativa stessa.

Articolo 4 Caratteristiche del rapporto e progetto formativo

I tirocini formativi, attivati ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97 non costituiscono rapporto di lavoro.

Per ciascun tirocinante, inserito nelle strutture del "soggetto ospitante" in base alla presente Convenzione, verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento, contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor e del responsabile del "soggetto ospitante";
- il nominativo del tutor del "soggetto promotore";
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza nel "soggetto ospitante";
- le strutture del "soggetto ospitante" (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile.

Le date di inizio e di fine, nonché i tempi di presenza nei locali del "soggetto ospitante", sono fissate di comune accordo tra i tutors designati dal "soggetto ospitante" e dal "soggetto promotore".

Al termine del tirocinio, sarà cura del "soggetto ospitante" rilasciare al tirocinante un'attestazione di frequenza di avvenuto tirocinio.

I risultati dell'attività del tirocinante realizzati durante il periodo di tirocinio, rimangono di proprietà del "soggetto ospitante".

Articolo 5 Impegni del tirocinante

Durante lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento, i tirocinanti sono tenuti a:

- a. svolgere le attività e rispettare il calendario delle frequenze previsti nel progetto formativo e di orientamento, concordando con il tutor aziendale eventuali assenze e modifiche di date e orari;
- b. rispettare i regolamenti, le procedure e i protocolli aziendali

- c. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- d. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- e. Indossare in maniera visibile il tesserino di riconoscimento riportante la scritta "TIROCINANTE" rilasciato dall'Ufficio Rilevazione presenze aziendale.

In caso di mancato rispetto delle norme e/o qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti, interessi e di immagine di questa Azienda USL, il soggetto ospitante potrà, previa informazione al tutor incaricato dall'Istituzione Formativa ed al tirocinante stesso, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Art. 6 Durata

La presente Convenzione ha la durata di I (uno) anni dalla data di stipula, rinnovabile per volontà delle parti seguendo le stesse procedure autorizzative previste per il presente atto. E' escluso il rinnovo tacito. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla Convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso e/o scadenza, deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Articolo 7 Trattamento dati

Con la sottoscrizione del presente Protocollo le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, nonché della normativa nazionale vigente D. Lgs. n.196/03 così come modificato dal D. Lgs. n.101/18.

Con riferimento alle attività di cui al presente atto le parti si configurano come autonomi Titolari del trattamento dei dati personali.

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo nominerà, con separato atto, i singoli professionisti coinvolti (tirocinanti) quali autorizzati al trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale e per la durata del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679.

Per tutte le attività previste i professionisti coinvolti (tirocinanti) si impegnano ad assicurare la riservatezza di tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza attraverso l'attività oggetto del presente accordo e ad utilizzarle solo ed esclusivamente in funzione della realizzazione di quanto concordato tra le parti nel presente protocollo d'intesa.

Articolo 8 Codice etico e regolamento sulla sicurezza

Per tutta la durata del rapporto, i tirocinanti, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto di tutti i Regolamenti aziendali vigenti ed, in particolare, del Codice di comportamento e Regolamento sulla Sicurezza, consultabili sul sito internet aziendale (www.asl.vt.it).

Ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 2 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori e pertanto l'Università è tenuta a formarli così come recita l'art. 37 co. 14 bis del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. All'avvio dei tirocini, l'Università dovrà trasmettere all'Ufficio Tirocini dell'Azienda gli attestati relativi alla formazione di cui si tratta. Solo una volta acquisiti detti attestati, l'Ufficio Tirocini dell'ASL di Viterbo può procedere all'avvio del tirocinio.

Art. 9 Spese

La presente convenzione, soggetta a imposta di bollo a carico del soggetto promotore, sarà assolta in una delle forme alternative previste dalla normativa vigente in materia.

La presente Convenzione potrà essere registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte II, del D.P.R. n. 131/1986 con spese a carico della Parte richiedente la registrazione.

Art. 10 Foro competente

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione con bonario componimento. Nel caso in cui la controversia non venga risolta favorevolmente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Viterbo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Viterbo, li

Per il Soggetto Ospitante

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Simona Di Giovanni

Per il Soggetto Promotore

Il Legale Rappresentante